



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Via Libertà n. 5, 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/71281

e-mail: prot.ca.caltanissetta@gustiziacert.it; prot.ca.caltanissetta@gustizia.it

UOR: Segreteria

N. 7959 Prot. INF

Caltanissetta, 13 DIC 2022

Oggetto: Protocollo d'intesa presa in carico soggetti maltrattanti.

Al Sig. Procuratore Generale f.f.
sede

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
sede

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Caltanissetta – Enna – Gela

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali di
Caltanissetta – Enna – Gela

Al Sig. Questore di
Caltanissetta

Al Sig. Questore di
Enna

Ai Sig.ri Presidenti dei C.O.A. di
Caltanissetta – Enna – Gela

c.p.c. al Direttore U.E.P.E. Caltanissetta – Enna
dott.ssa Rosanna Provenzano



Con riferimento all'allegato protocollo e, in particolare, ai tavoli tecnici di cui all'art. 4, invito le SS.LL. a designare i magistrati, gli avvocati e il personale di polizia referenti al fine di avviare i lavori del tavolo tecnico.

Ringrazio per la collaborazione.

Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi



Firmato digitalmente da
VAGLIASINDI MARIA GRAZIA
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Via Libertà n. 5 – 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934/71281 – prot.ca.caltanissetta@giustiziaccert.it – prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria
FUNZIONE:
MACROATTIVITA':
ATTIVITA':

RUO:

N^o 7840

Prot. Segr. 149

Caltanissetta, - 7 DIC 2022

Oggetto: Presa in carico integrata dei soggetti maltrattanti. Verbale riunione del 6/12/2022 e copia protocollo.

Al Sig. Procuratore Generale f.f.
Sede

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Sede

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali
Caltanissetta - Enna - Gela

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali di
Caltanissetta - Enna - Gela

Al Sig. Questore di
Caltanissetta

Al Sig. Questore di
Enna

Al Direttore U.F.P.E. Caltanissetta – Enna
Dott.ssa Rosanna Provenzano

Ai Sigg.ri Presidenti dei C.O.A. di
Caltanissetta - Enna - Gela

Ai Sigg.ri Presidenti delle Camere Civili e Penali di
Caltanissetta - Enna - Gela

e p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
Sede

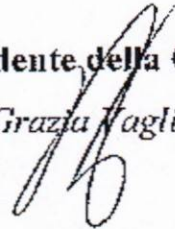
Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Sede

Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Penali
della Corte d'Appello
Sede

Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Penali
dei Tribunali del distretto
Loro Sedi

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del verbale della riunione del
6/12/2022 e copia del protocollo stipulato in pari data.

Il Presidente della Corte
Maria Grazia Tagliasindi





CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 15,30, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, si è svolta la riunione, convocata dal Presidente della Corte con nota prot. n. 7654 del 30.11.2022, avente ad oggetto "*Presa in carico integrata dei soggetti maltrattanti. Stipula protocollo*".

Sono presenti:

- il Presidente della Corte d'Appello dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi;
- il Procuratore Generale f.f. dott. Antonino Patti;
- il Presidente del Tribunale di Caltanissetta f.f. dott.ssa Gabriella Canto;
- il Presidente del Tribunale di Enna dott. Cesare Zucchetto;
- il Presidente del Tribunale di Gela dott. Roberto Riggio;
- la dott.ssa Emanuela Romeo magistrato del Tribunale di Sorveglianza delegata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza;
- il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di C/ssetta dott. Salvatore De Luca;
- il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Enna dott. Palmeri;
- il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Gela dott. Fernando Asaro;
- il Presidente della Corte di Assise Appello dott.ssa Andreina Occhipinti;
- il Questore di Caltanissetta dott. Emanuele Ricifari;
- il Questore di Enna dott. Corrado Basile;
- il Direttore U.E.P.E. Caltanissetta – Enna dott.ssa Rosanna Provenzano
- il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta, Avv. Pierluigi Zoda
- il Presidente del C.O.A. di Enna, Avv. Salvatore Spinello
- il Presidente della Camera Penale di Gela Avv. Rocco Guarnaccia, delegato dal Presidente del C.O.A. di Gela, Avv. Maria Giordano;
- il Presidente della Camera Penale di Caltanissetta Avv. Sergio Iacona;

Si dà atto che il Presidente f.f. della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello dott. Giovanbattista Tona e il Presidente della Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello dott.ssa Maria Carmela Giannazzo sono assenti per legittimo impedimento.

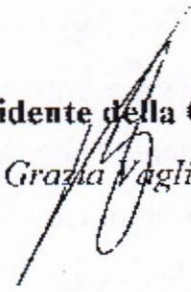
Il Presidente della Corte dà lettura della bozza di protocollo sul cui contenuto i presenti concordano.

Si procede alla stipula del protocollo.

La riunione si conclude alle ore 16.00.

Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi



PROTOCOLLO D'INTESA

per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica attraverso la promozione ed attuazione di programmi di recupero dei maltrattanti e degli autori di reato, in particolare dei condannati ammessi al beneficio di cui all'art. 165 comma 5 c.p.

TRA

CORTE APPELLO DI CALTANISSETTA

**PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA**

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
TRIBUNALE DI ENNA
TRIBUNALE DI GELA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELA**

E

**UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA
CALTANISSETTA/ENNA**

E

**QUESTURA DI CALTANISSETTA
QUESTURA DI ENNA**

E

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ENNA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA**

Con la presente Convenzione valevole ad ogni effetto di legge

Il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi

Il Procuratore Generale f.f. presso la Corte di Caltanissetta dott. Antonino Patti

La dott.ssa Emanuela Romeo, magistrato del Tribunale di Sorveglianza delegata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dott.ssa Renata Fulvia Giunta

Il Presidente f.f. del Tribunale di Caltanissetta dott.ssa Gabriella Canto

Il Presidente del Tribunale di Enna dott. Cescaro Zucchetto

Il Presidente del Tribunale di Gela dott. Roberto Riggio

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dott. Salvatore De Luca

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna dott. Massimo Palmeri

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela dott. Fernando Asaro

E

Il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta - Enna (di seguito denominato ULEPE), Dott.ssa Rosanna Provenzano

E

Il Questore di Caltanissetta dott. Emanuele Ricifari

Il Questore di Enna dott. Corrado Basile

E

Il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta, Avv. Pierluigi Zoda

Il Presidente del C.O.A. di Enna, Avv. Salvatore Spinello

Il Presidente della Camera Penale di Gela Avv. Rocco Guarnaccia, delegato dal Presidente del C.O.A. di Gela Avv. Maria Giordano

VISTI i principi costituzionali, in particolare gli articoli 3, 30, 31 e 32 della Costituzione;

- VISTA** la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottando la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, riconosce il bisogno urgente di una universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi con riguardo all'uguaglianza, alla sicurezza, alla libertà, all'integrità e alla dignità di tutte le persone umane;
- VISTI** la Dichiarazione e il Programma d'azione approvati dalla IV Conferenza mondiale sulle Donne svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995 e successivi aggiornamenti di New York del 2000, con i quali si riconosce che *"la violenza contro le donne è un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace"*;
- VISTI** la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne e, più recentemente, la risoluzione ONU del 25 settembre 2015 per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2002 per la protezione delle donne dalla violenza e i principi in essa ribaditi dalla legge 27/06/2013 n. 77 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul"*, pubblicata sulla GU n.152 del 01.07.2013 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 che impegna tutte le pubbliche Autorità nella presa in carico e nella protezione di donne vittime di violenza, nelle sue diverse manifestazioni quali: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica ed atti persecutori (c.d. "stalking"), insieme alla tutela dei loro figli minori, anche in situazioni di emergenza;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, attuata con DLgs n 212 del 15 dicembre 2015;
- VISTA** la legge n. 119 del 15/10/2013 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14/08/2013 n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di commissariamento delle Province"*;
- VISTO** il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020, approvato e adottato dal Governo nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 su *"Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"*;
- VISTO** il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale sui minori 2015-2017;
- VISTA** la Legge Regionale n. 3 del 03/01/2012 Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere della Regione Sicilia;

- VISTE** le Disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno il 30.11.2017 avente ad oggetto promozioni di intese operative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere;
- VISTE** le Disposizioni concernenti raccolta ed elaborazione dei dati che avverranno nel rispetto del regolamento UE 2016/ 679 del 27.04.2016 e comunque del DLGS 30 giugno 2003 n. 196;
- VISTA** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *"Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"* e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*;
- VISTO** l'art. 16 della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul), che obbliga gli Stati parte ad adottare misure legislative e di altro tipo necessarie ad istituire e sostenere programmi di trattamento rivolti agli autori di atti di violenza domestica al fine di prevenire la recidiva e che dispone che tali programmi "siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime";
- VISTO** l'art. 165 comma 5 c.p., come introdotto dall'art. 6 comma 1 legge 19/7/2019 n. 69, che prevede che nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinqies, 609octies e 612bis, nonché per i delitti di cui agli articoli 582 e 583quinqies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1 numeri 2,5 e 5.1, e 577, comma 1 n. 1 e comma 2 c.p., la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;

CONSIDERATO CHE

La CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, la PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di Caltanissetta e tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto, quali presidi di legalità e di tutela per i soggetti vulnerabili, hanno assunto tra le loro priorità quella di intervenire fornendo tutti gli strumenti non soltanto per l'accertamento giurisdizionale e il contrasto delle condotte delittuose, ma anche per assicurare una congrua prevenzione attraverso fruttuosi percorsi di recupero della vittima e del maltrattante in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del volontariato;

L'UPEPE di CALTANISSETTA-ENNA concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di

persone sottoposte dall'Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati e collabora al trattamento delle persone detenute;

- la QUESTURA DI CALTANISSETTA e la QUESTURA DI ENNA oltre che, quale ufficio della Polizia di Stato come espressione organizzativo-operativa del Questore - Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza e tecnica, ha tra le funzioni precipue la prevenzione dei reati e il soccorso ai cittadini oltre che la individuazione dei responsabili dei fatti illeciti e il controllo dei soggetti pericolosi;

PREMESSO CHE

-la crescente diffusione di gravi condotte ascrivibili alla *violenza di genere* nei confronti delle donne, da parte degli uomini, rende necessaria l'adozione di interventi specialistici rivolti alla presa in carico multidisciplinare dei maltrattanti, attraverso la promozione di servizi appositamente dedicati per la prevenzione primaria e terziaria di soggetti a rischio o già autori di reato;

- che al fine di promuovere la rieducazione dei maltrattanti l'autorità giudiziaria potrà coordinarsi con tutti gli operatori istituzionali chiamati a dare attuazione agli obiettivi di trattamento degli autori di condotte illecite e di prevenzione delle stesse, anche in relazione alle diverse fasi dell'accertamento dei fatti, del procedimento penale o dell'esecuzione della sanzione;

CONSIDERATO CHE

- Occorre promuovere un servizio/presidio integrato per il trattamento differenziato allo scopo di intraprendere un percorso orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore sociale c/o penale delle azioni commesse, rivolto agli autori di condotte di violenza di genere nei confronti delle donne, violenza domestica, di violenza assistita e degli atti persecutori che cagionano degli effetti dannosi e devastanti sulle vittime, destando un grave allarme sociale ed insicurezza nella collettività, e tra questi: imputati/indagati che fanno ricorso all'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168bis c.p., soggetti condannati a pena condizionalmente sospesa con beneficio subordinato alla partecipazione a corsi di recupero ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p. e soggetti condannati in esecuzione penale esterna;
- Premesso che in fase preventiva il Questore può ricorrere all'ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. nr.11/2009 conv. in legge nr. 38/2009 e dell'art. 3 d.l. nr. 93/2013, conv. mod. in l. nr. 119/2013 indicando i possibili enti presso cui seguire percorsi di recupero rispettivamente dello *stalker* e del maltrattante;

- Che al fine di favorire la reale deterrenza degli ammonimenti è utile per l'Autorità di Pubblica Sicurezza che agli interventi monitori possa seguire un'azione di rieducazione culturale e correzione degli agiti che riduca le possibili recidive o le escalation di comportamenti di violenza psicologica o fisica;
- Che occorre avviare programmi di recupero e sostegno trattamentale specifici in relazione alla Prevenzione primaria, secondaria e terziaria, come interventi trattamentali individualizzati;
- Che è necessaria l'attivazione di servizi integrati presenti sul territorio utili alla presa in carico integrata innanzitutto con le speculari agenzie di aiuto per le vittime; case rifugio, centri antiviolenza, magistratura, avvocati impegnati nel campo della violenza domestica, servizi sociali e sanitari;
- Che le autorità giudiziarie chiamate a dare applicazione all'art. 165 comma 5 c.p. e a decidere sulle misure alternative alla detenzione hanno interesse ad avvalersi dell'esperienza e delle competenze dell'ULEPE al fine di verificare l'adeguatezza dei percorsi proposti dagli imputati/condannati e valutarne l'eventuale esito;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI

Finalità del protocollo è l'implementazione di un "sistema" di giustizia di comunità, in cui possa configurarsi una presa in carico comunitaria degli autori di reato ai fini di una maggiore sicurezza sociale.

Obiettivi specifici:

- Promuovere un approccio integrato al problema della violenza di genere;
- Generare apprendimento in tutti i soggetti coinvolti nei progetti rieducativi;
- Creare territori competenti in tema di cura delle persone e risoluzione dei conflitti;
- Integrare gli interventi di prevenzione di P.S. con quelli di educazione sociale.

Il presente protocollo intende favorire altresì lo sviluppo di una rete a supporto dei progetti di rieducazione in tutto il territorio di Caltanissetta e Provincia, rivolta alle figure degli *stalker* e dei maltrattanti, coinvolgendoli in un percorso psico-educativo e rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere modalità alternative di gestione delle

emozioni ed a comprendere il disvalore penale e sociale delle condotte agite. Non solo alle vittime di violenza di genere;

Valorizzare le metodologie utilizzate e proporre strumenti standardizzati ai fini di condurre studi volti al monitoraggio del "rischio di recidiva" inteso secondo un'accezione qualitativa e più ampia del reinserimento nel tessuto comunitario.

Gli obiettivi saranno perseguiti con l'impiego delle risorse disponibili presso ciascun ufficio delle parti firmatarie e senza aggravii di oneri e di costi.

ART. 2 ATTIVITÀ

Tra le varie attività previste indichiamo:

- Lettura delle situazioni di rischio;
- Informazione alle vittime dei programmi sul maltrattante;
- Presa in carico degli autori di reato;
- Sviluppo della comunità riparativa;
- Costruzione di reti;
- Creazione di interventi di prevenzione primaria e di riabilitazione
- Adozione di linee guida di intervento condivise e validate.

- Promozione di programmi di riabilitazione sociale, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno alle vittime che si fondano sulla clinica sociale e sulla sociologia.
- Attivazione di percorsi psico-educativi tesi all'acquisizione di consapevolezza riguardo le tematiche sui rapporti di potere e sulle radici socio-culturali della violenza di genere.
- Valorizzazione delle metodologie accompagnate, laddove possibile, dall'uso di strumenti standardizzati ai fini di condurre studi volti al monitoraggio del "rischio di recidiva" inteso secondo un'accezione qualitativa e più ampia del reinserimento nel tessuto comunitario.
- Collegamento della riabilitazione sociale e dell'azione monitoria di Pubblica Sicurezza in un continuum che generi comportamenti corretti riducendo le possibili recidive.

ART. 3 BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'attività trattamentale prevista dal protocollo i soggetti autori di atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Inoltre, le segnalazioni potranno riguardare anche soggetti nella cui storia di vita si individuano fattori di rischio, ovvero elementi che possono favorire la comparsa di comportamenti violenti sul piano individuale, relazionale, familiare, socio-culturale, in assenza di una capacità della persona di trovare risposte affettivo-emozionali e comportamentali che si pongano come adeguate alternative alla violenza.

Nelle complessive finalità di prevenzione della reiterazione dei reati sono beneficiari i soggetti vulnerabili, già individuati come persone offese nelle segnalazioni, nelle investigazioni e nei procedimenti giudiziari che ne scaturiscono.

ART. 4

TAVOLI TECNICI

I soggetti firmatari del protocollo si impegnano, congiuntamente, nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e nella realizzazione delle attività di cui all'art. 2 mediante l'attivazione di un tavolo tecnico coordinato dal direttore dell'U.L.E.P.E. o da un suo delegato e al quale parteciperanno i magistrati referenti designati dai capi degli uffici giudiziari, i referenti dell'Avvocatura e i referenti delle Questure.

Il tavolo tecnico sarà strumento strategico di coordinamento delle azioni e delle risorse intorno al tema dei maltrattanti, di conoscenza del fenomeno e dei suoi sviluppi, di comunicazione con la comunità e, infine, di valutazione congiunta dell'andamento delle azioni di prevenzione e presa in carico.

L'impegno consentirà di costruire interventi integrati e innovativi sotto il profilo metodologico e organizzativo, oltre che clinico, al fine di generare prevenzione, recupero e responsabilizzazione dell'intera comunità.

ART. 5

IMPEGNI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO

I capi degli uffici giudiziari, l'Avvocatura e le Questure, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno l'attuazione del protocollo e il funzionamento del tavolo tecnico anche al fine di monitorare ogni iniziativa utile a favorire la più celere trattazione dei procedimenti per le fattispecie riconducibili all'ampio *genus* della violenza domestica e/o di genere ovvero alla violenza in danno di minori o di soggetti comunque vulnerabili, specie laddove gli imputati abbiano formulato richiesta di messa alla prova o di sanzioni sostitutive o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a corsi di recupero.

ART. 6

IMPEGNI DELL'U.L.E.P.E.

L'U.L.E.P.E. si impegna a:

- Promuovere percorsi mirati in collaborazione con le altre Autorità preposte alla rieducazione degli autori di violenza o altri agiti a danno delle donne, sottoposti a misure in esecuzione penale esterna o con sospensione del procedimento per messa alla prova e in sospensione condizionale della pena;
- Promuovere l'uso di tecniche, buone prassi e metodologie consolidate ed efficaci di valutazione e gestione del rischio di recidiva dei soggetti in esecuzione di pena per violenza in collaborazione con le istituzioni preposte e i servizi specialistici attraverso la creazione di un metodo di lavoro coerente con il principio di trattamento individualizzato e di tutela delle vittime.
- Fornire ogni utile informazione alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta in ordine all'adeguatezza dei percorsi di recupero proposti dagli imputati e alle competenze e alle esperienze degli enti o delle associazioni presso i quali costoro richiedono di svolgerli, anche tenuto conto delle direttive del Ministero della Giustizia e delle eventuali convenzioni stipulate con soggetti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei maltrattanti;
- Partecipare al tavolo di cui all'art. 10 del presente protocollo.

ART. 7

IMPEGNI DELLE QUESTURE

Le Questure:

In un'ottica di prevenzione speciale e di contrasto alla ripetizione di episodi di maltrattamento, partecipano, se di interesse, al tavolo di cui all'art. 10 del presente Protocollo.

ART.8

PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Nel perseguimento degli obiettivi del protocollo, in mancanza di disposizioni legislative di dettaglio riguardo contenuti e forme dei programmi di trattamento, per garantire l'adeguatezza e l'affidabilità del trattamento, l'U.L.E.P.E. con riguardo al beneficio di cui all'art. 165 comma 5 c.p. potrà interloquire con l'ente o l'associazione, ai quali l'interessato abbia richiesto di partecipare ad un percorso di fuoriuscita dalla violenza, per collaborare alla redazione, realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento nei programmi di recupero.

Il programma di trattamento dovrà comunque risultare idoneo a:

- Favorire nel soggetto iscritto un percorso di riflessione e responsabilizzazione attraverso una progettualità condivisa con l'U.L.E.P.E.;
- Rafforzare il senso di solidarietà sociale, dell'appartenenza, della cultura della legalità, attraverso la condivisione di obiettivi comuni e di buone prassi;
- Favorire il coinvolgimento della comunità nel percorso di reinserimento sociale di persone autori di reato e anche colpite da ammonimento del Questore competente;

Il programma potrà prevedere a carico dell'ente incaricato l'obbligo di segnalare al Direttore dell'U.L.E.P.E. la necessità di modificare il programma di trattamento e di comunicare tempestivamente l'insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell'attività.

ART.9

BUONE PRASSI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 165 COMMA 5 C.P.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero deve essere richiesto dall'imputato, dall'indagato e/o dal difensore munito di procura speciale, poiché comporta la prestazione di un *facere* infungibile e comporta una personale adesione che merita di essere direttamente apprezzata dal giudice che deve emettere la sentenza nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune.

Il pubblico ministero o il giudice precedente possono informare l'indagato o l'imputato della possibilità di accedere al beneficio subordinato alla partecipazione al percorso di recupero, ma il giudice non può imporre la prestazione senza una manifestazione di volontà dell'interessato.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere accompagnata dalla prova della richiesta di partecipazione al trattamento presso un centro o un'associazione che si

occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero con la relativa accettazione e il programma di trattamento, come formulato dall'ente prescelto, con specifica indicazione di durata, contenuti, impegni assunti, direttive e linee guida.

L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, se proposta in uno con la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., al giudice procedente, se proposta al termine di giudizio abbreviato o dibattimentale di primo grado, o alla Corte di appello in uno con l'atto di appello o in allegato a successivi motivi nuovi, se l'applicazione ne è richiesta ai fini della riforma della sentenza impugnata.

Il giudice al quale sia stata avanzata l'istanza nel corso del giudizio o il pubblico ministero, se l'istanza è stata avanzata nel corso delle indagini preliminari, esaminano il programma formulato dall'ente prescelto dal richiedente e ne valutano l'adeguatezza, tenendo conto dei requisiti di affidabilità del suddetto ente; a tal fine possono disporre che l'istanza sia trasmessa all'ULEPE perché formuli un suo parere.

L'ULEPE se il programma non risponda ai criteri di cui all'articolo 8, può formulare osservazioni che trasmetteranno all'autorità giudiziaria, all'interessato, al suo difensore e all'ente prescelto. In tal caso il programma potrà essere riformulato.

Se il giudice accerta la responsabilità dell'imputato o applica la pena ex art. 444 c.p.p. e ritiene sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio, pronuncia sentenza di condanna a pena sospesa, subordinandone la definitività al positivo espletamento del percorso di recupero; nel dispositivo di sentenza indica altresì il termine entro il quale dovrà essere concluso il corso e comunica la decisione all'ente prescelto, e per opportuna conoscenza all'ULEPE e al Questore competente affinché possa aggiornare il proprio patrimonio informativo in relazione alle competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, richiedendo all'ente di riferire tempestivamente alla Questura e all'ULEPE l'eventuale interruzione del percorso per ragioni imputabili al condannato ovvero, in caso di positiva frequentazione, di redigere la relazione conclusiva.

Se il percorso viene interrotto o se ha esito negativo, il giudice trasmette la comunicazione dell'ente prescelto al pubblico ministero, che promuove incidente di esecuzione per valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Se il percorso ha esito positivo, il giudice disporrà che la cancelleria trasmetta l'estratto esecutivo della sentenza.

ART. 10

TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, tra cui si intende favorire, nelle forme e misure previste dalla legge, la opportuna circolarità informativa, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, individueranno le

modalità e i tempi di confronto periodico, da attuarsi attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico coordinato dal Direttore U.L.E.P.E., o suo delegato, e al quale parteciperanno i referenti dei Capi degli uffici giudiziari, i referenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e, se di interesse, i delegati delle Questure.

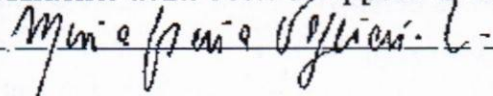
ART. 11
DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per i firmatari.

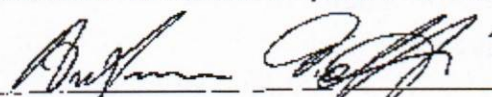
È da intendersi tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Caltanissetta, 6 dicembre 2022

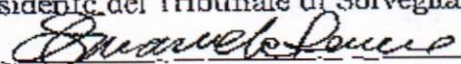
Il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi

 _____

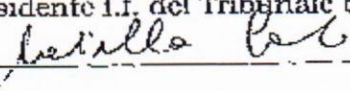
Il Procuratore Generale ff. presso la Corte di Appello di Caltanissetta dott. Antonino Patti

 _____

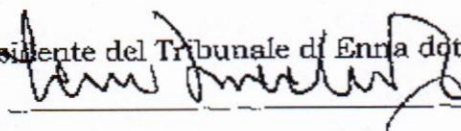
La dott.ssa Emanuela Romeo magistrato del Tribunale di Sorveglianza, delegata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dott.ssa Renata Fulvia Giunta

 _____

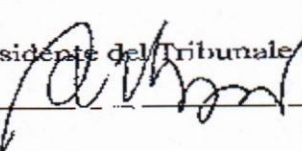
Il Presidente f.f. del Tribunale di Caltanissetta dott.ssa Gabriella Canto

 _____

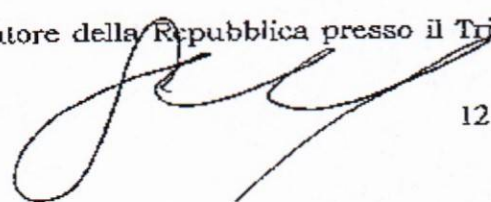
Il Presidente del Tribunale di Enna dott. Cesare Zucchetto

 _____

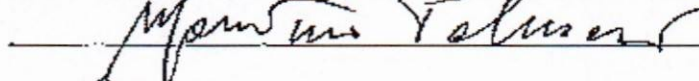
Il Presidente del Tribunale di Gela dott. Roberto Riggio

 _____

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dott. Salvatore De Luca

 _____

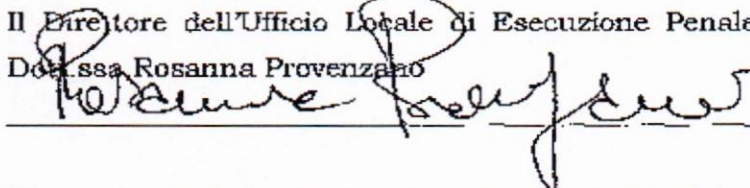
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna dott. Massimo Palmeri



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela dott. Fernando Asaro



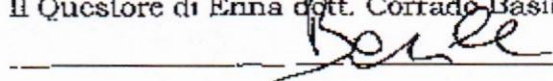
Il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta - Enna
Dott.ssa Rosanna Provenzano



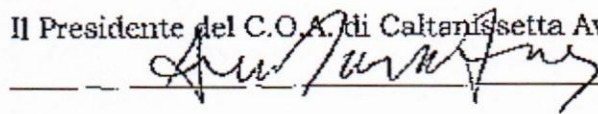
Il Questore di Caltanissetta dott. Emanuele Ricifari



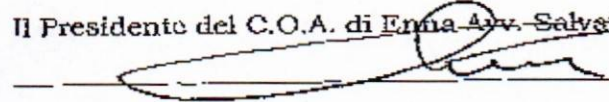
Il Questore di Enna dott. Corrado Basile



Il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta Avv. Pierluigi Zoda



Il Presidente del C.O.A. di Enna Avv. Salvatore Spinello



Il Presidente della Camera Penale di Gela Avv. Rocco Guarnaccia, delegato dal
Presidente del C.O.A. di Gela, Avv. Maria Giordano

